

REGOLAMENTO (CE) N. 2333/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1994

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/89⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per le uova sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1979/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2324/94⁽⁶⁾, per il periodo dal 1° agosto al 30 settembre 1994 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto 1994;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di più del 3% da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul

mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che, essendo effettuata una nuova fissazione del prezzo limite, è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁷⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93⁽⁸⁾ e (CE) n. 3492/93 del Consiglio⁽⁹⁾ relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93⁽¹¹⁾, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3549/93⁽¹³⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle uova;

considerando che i regolamenti (CE) n. 3641/93⁽¹⁴⁾ e (CE) n. 3642/93⁽¹⁵⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione⁽¹⁶⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle uova;

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 137.

⁽⁶⁾ GU n. L 253 del 29. 9. 1994, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽¹²⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

⁽¹³⁾ GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 8.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.